

**R.G. 180-1/2023**



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE CIVILE**  
**AREA LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice designato

letto il ricorso cautelare contestuale alla domanda di merito;  
ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte* sotto il profilo del *periculum*, il quale allo stato degli atti non appare connotarsi in termini di tale gravità e imminenza da non tollerare i brevi tempi di instaurazione del contraddittorio cautelare;  
vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;  
ritenuto che, in ragione della pluralità dei soggetti controinteressati e della impossibilità o notevole difficoltà di identificarli tutti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;  
ritenuto che la celerità propria del rito del lavoro giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che pertanto sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

**FISSA**

per la discussione della domanda cautelare l'udienza del **22/03/2023**, ore **9:30**;

**ASSEGNA**

al ricorrente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte resistente, con facoltà per



quest'ultima di costituirsi mediante deposito di una memoria difensiva fino all'udienza;

### **AUTORIZZA**

la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti dei *“docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto (GPS), nella classe di concorso AAAA e ADAA della Provincia di Frosinone, concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno nelle sedi indicate nella domanda presentata dall'attrice in data 27.05.2022 e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle predette sedi sono stati in concreto attribuiti”* a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, almeno trenta giorni prima del ricorso, con indicazione; 1) autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; 2) nome dei ricorrenti con indicazione dell'amministrazione intimata; 3) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e relativa documentazione allegata, come da indice del relativo fascicolo; 4) provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.; con ordine all'Amministrazione intimata di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra richiamata e con conseguenziale obbligo di rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della indicata documentazione.

Cassino, 01/02/2023

**Il Giudice**  
Raffaele Iannucci

